






PEGASO

Università Telematica

**“FONDAMENTI DI DIRITTO
INTERNAZIONALE PENALE
(DIPE)”**

PROF. SERGIO RICCHITELLI



Indice

| | | |
|---|--|----|
| 1 | NOZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE (DIPE)----- | 3 |
| 2 | OGGETTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE (DIPE)----- | 6 |
| 3 | PARTIZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE (DIPE)----- | 13 |
| 4 | AUTONOMIA SCIENTIFICA E DIDATTICA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE (DIPE) - | 16 |
| | BIBLIOGRAFIA ----- | 17 |



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Nozione di Diritto Internazionale Penale (DIPE)

Al fine di meglio comprendere l'assetto definitorio della disciplina che chiamiamo **DIPE** conviene prendere le mosse da lontano; segnatamente dalla storica dicotomia: Diritto Internazionale Pubblico e Diritto Internazionale Privato.

Il Diritto Internazionale difatti viene anche tradizionalmente chiamato Diritto Internazionale Pubblico in contrapposizione al Diritto Internazionale Privato. Tra queste due materie non c'è però molta affinità.

Col Diritto Internazionale Privato (DIP) non siamo più al di sopra dello Stato, nell'ambito della comunità degli Stati, ma al di sotto nell'ambito dell'ordinamento statale.

Il Diritto Internazionale Privato (DIP) è formato precisamente da quelle norme statali che delimitano il Diritto Privato di uno Stato stabilendo quando esso va applicato e quando invece i giudici di quello Stato sono tenuti ad applicare norme di Diritto Privato straniero.

Le norme di Diritto Internazionale Privato italiane, già contenute nelle disposizioni preliminari al codice civile (art. 17 e ss.), sono state riformate dalla Legge 31.05.1995, n. 218. Ad es. l'art. 20 di questa legge dice: «La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale... >>. Ciò significa che il giudice italiano applicherà alla capacità giuridica delle persone il codice civile e le altre norme privatistiche italiane se la persona ha la cittadinanza italiana; se invece la persona è straniera, il giudice applicherà la legge nazionale della medesima.

E' chiaro dunque perché il contrapporre il Diritto Internazionale Pubblico al Diritto Internazionale Privato ha scarso senso: non si tratta di due rami del medesimo ordinamento ma di norme che appartengono ad ordinamenti totalmente diversi, l'ordinamento della comunità degli Stati il primo, l'ordinamento statale il secondo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

E' vero che, come si è detto, il Diritto Internazionale Pubblico tende a regolare anche rapporti interni allo Stato ed anche rapporti oggetto del Diritto Privato (Convenzioni Internazionali contenenti leggi uniformi, Convenzioni di Diritto Internazionale Privato): ma ciò significa soltanto che lo Stato ha l'obbligo di tradurre le norme internazionali che di simili rapporti si occupano, in norme interne (è il cd. problema dell'adattamento del Diritto statale al Diritto Internazionale).

Orbene sulla scia di tali considerazioni concettuali possiamo offrire una prima efficace nozione di Diritto Internazionale Penale: esso è omologo e speculare al Diritto Internazionale Privato; è un corpo di disposizioni normative facenti parte del Diritto Pubblico di uno Stato, formato da norme statali precettive per la condotta degli operatori pratici.

Saranno le norme del **DIPE** a stabilire quali disposizioni si applicano ogni qualvolta vi sono problemi di transnazionalità per la risoluzione di un affare penale.

L'offerta nozione concettuale della materia si completa rendendosi viepiù intelligibile allorquando si pone mente all'ulteriore ripartizione di carattere eminentemente giuridico tra: Diritto Internazionale Privato e Diritto Pubblico esterno

Nel Diritto Internazionale Privato, inteso ovviamente in senso lato, rientrano pure tutte le norme che provvedono a delimitare verso l'esterno i rami pubblicistici dell'ordinamento statale: ad es. le norme che stabiliscono in quali casi la Legge penale si applica a reati commessi fuori del territorio o da stranieri (cfr. gli art. 3 ss del cod. pen.), quando la giurisdizione civile dei giudici italiani può essere esercitata (cfr. l'art. 3 della sopra citata Legge del 1995, secondo il quale la giurisdizione sussiste se il convenuto è domiciliato o residente in Italia, oppure vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio e salvi gli altri casi previsti da altre leggi).

A differenza di quanto avviene nel campo privatistico, nel settore pubblicistico resta esclusa di massima la possibilità di applicare Diritto straniero. In ogni caso, anche per queste norme che delimitano i rami pubblicistici dell'ordinamento vale il discorso che ora si è fatto, e cioè che si

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

tratta di norme interne statali le quali nulla hanno a che vedere formalmente con le norme promananti dalla comunità degli Stati.

Memorabile l'osservazione conclusiva sul punto del Conforti: <<[...Non essendovi omogeneità tra il Diritto Internazionale Privato e il c.d. Diritto Internazionale Pubblico, la qualifica di Pubblico data al Diritto della comunità degli Stati è superflua se non addirittura erronea; in realtà il Diritto della comunità internazionale (che d'ora in poi chiameremo semplicemente Diritto Internazionale) non è né pubblico, né privato, tale distinzione essendosi sviluppata ed avendo senso solo con riguardo all'ordinamento statale]>>. *Mutatis mutandis* medesime considerazioni nozionali possono essere svolte per il **DIPE**



2 Oggetto del Diritto Internazionale Penale (DIPE)

Volendo adesso dare corpo alla materia del **DIPE** dobbiamo vederne la consistenza con particolare riferimento agli assetti contenutistici.

Prendendo le mosse, in linea con quanto anticipato in precedenza, dal sistema del Codice Penale osserviamo come la stragrande maggioranza delle norme di **DIPE** si rinvencono proprio nel I° Libro del codice “Rocco”. E’ il libro dei reati in generale, della Legge penale, che reca la disposizione espressa in termini di legalità sui reati e sulle pene. Orbene dagli artt.3 a seguire troviamo in tale contesto normativo il tessuto connettivo del **DIPE** sotto il profilo materiale.

Innanzitutto la Legge penale italiana obbliga tutti coloro che cittadini o stranieri si trovano anche all’estero; ciò limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima. Orbene a mio avviso proprio tale inciso normativo, rinvenibile nell’art.3 comma 2 del Codice Penale è la fonte principale del Diritto Internazionale Penale.

Infatti la norma dice chiaramente che soggetti persone fisiche sono obbligati, anche se si trovano all’estero ed anche se stranieri, a rispettare la legge penale italiana. Questo oltre il diritto e le convenzioni internazionali; tali obblighi di rispetto normativo nascono da una legge interna dello Stato approvata dal Parlamento della Repubblica Italiana.

Si tratta di quel fenomeno di universalità della legge penale che ancorché temperato a livello ordinamentale interno dei singoli Stati, riflette quello che il Diritto Internazionale Privato da oltre un secolo chiama criteri di collegamento.

Nello specifico essi concernono la definizione di cittadino italiano; la definizione di territorio dello Stato; la perpetrazione di reati nel territorio dello Stato oppure all’estero; il delitto politico commesso all’estero; i delitti comuni del cittadino e dello straniero all’estero; il rinnovamento del giudizio; il riconoscimento delle sentenze penali straniere.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Con i principi enunciati nell'art. 13 in materia di estradizione ci si affaccia sui rapporti giurisdizionali con Autorità Straniere e quindi sul versante strumentale della materia di neo conio che è stato ritenuto di far assurgere al rango di dignità scientifica nell'ottica del Libro XI° del Codice di Procedura Penale.

In particolare agli effetti della legge penale sono considerati cittadini italiani gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato. Or dunque anche l'apolide per il solo fatto di risiedere nel territorio dello Stato è considerato ai fini penali cittadino italiano: è il massimo di efficacia spiegata al criterio di collegamento (in questo caso la residenza).

Cosa si intende per territorio dello Stato lo dice il comma 2 dell'art. 4 del Codice Penale: il territorio dello Stato è il territorio della Repubblica ed ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato.

Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato ovunque si trovino salvo che siano soggetti, secondo il Diritto Internazionale, a una legge territoriale straniera.

Operata tale delimitazione personale e spaziale con le fondamentali nozioni di cittadino italiano e territorio dello Stato offerte, il sistema del Diritto Internazionale Penale italiano diviene concreto e specifico proprio con riguardo alla commissione dei crimini.

I principi di base del sistema **DIPE** sono i seguenti:

- a) chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione e/o omissione è ivi avvenuto in tutto o in parte; ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione;
- b) è altresì punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluni specifici reati:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato ed uso di tale sigillo contraffatto;
3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiane;
4. delitti commessi da pubblici ufficiali al servizio dello Stato abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni.

Tali reati commessi all'estero sono puniti incondizionatamente allorché perpetrati, così come ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge (ancora una legge **DIPE**) ovvero Convenzioni Internazionali (in questo caso non si tratta di **DIPE** ma ovviamente di Diritto Internazionale generale), stabiliscono l'applicabilità della Legge penale italiana;

c) il delitto politico, come noto è quel delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino.

E' altresì considerato delitto politico, come altrettanto noto, il delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici. Orbene il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un delitto politico diverso dai crimini contro la personalità dello Stato italiano è punito secondo la legge italiana a richiesta del Guardasigilli (laddove il delitto è punibile a querela, la richiesta del Ministro non basta occorrendo altresì la querela della P.O.);

d) nell'ambito dei delitti comuni gli artt. 9 e 10 del Codice Penale – tipiche norme **DIPE** giusta quando si è venuto dicendo sinora – distinguono la perpetrazione criminale all'estero sia del cittadino che dello straniero.

In particolare il cittadino che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni è punito secondo la legge medesima; la punizione sarà concreta a patto che il cittadino si trovi nel territorio dello Stato

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

italiano anche se ha commesso il crimine in territorio estero (è la cosiddetta condizione obiettiva di punibilità della presenza del reo nel territorio statale).

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di durata inferiore nel minimo a 3 anni di reclusione per punire il colpevole occorre alternativamente la richiesta del Guardasigilli o la querela della persona offesa.

Allorquando il delitto comune del cittadino all'estero è commesso in danno dell'Unione Europea, di uno Stato estero o di uno straniero per la punibilità del colpevole occorrono due condizioni tipiche di **DIPE**: innanzitutto la richiesta del Guardasigilli e in secondo luogo un procedimento estradizionale non andato a buon fine.

Laddove sia lo straniero a commettere, in territorio estero, in danno dello Stato o di un cittadino un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a 1 anno questi sarà punito secondo la legge italiana con la concorrenza di tutti e tre gli istituti di procedibilità prima veduti: richiesta del Guardasigilli, ovvero istanza o querela della persona offesa. Anche in questo caso di delitto comune dello straniero all'estero se il delitto è commesso a danno delle Comunità Europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana sempre a richiesta del Ministro della Giustizia. Ma in questo particolare caso devono ricorrere tre presupposti previsti dal **DIPE**: il colpevole si deve innanzitutto trovare nel territorio dello Stato, deve trattarsi di delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni, l'extradizione non deve essere stata concessa o comunque non accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto;

- e) delicatissime le questioni poste dagli artt. 11 e 12 del Codice Penale strettamente inerente la materia del **DIPE**.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Innanzitutto il nostro sistema prevede che nel caso di reato commesso nel territorio dello Stato il cittadino o lo straniero vengono giudicati nello Stato anche se già stati giudicati all'estero. Trattasi di una chiara negazione del principio del *ne bis in idem* nei suoi risvolti transfrontalieri.

Per il legislatore fascista dunque il *ne bis in idem* è un affare interno all'apparato giudiziario italiano e l'eventuale giudizio fatto all'estero va rinnovato in Italia. Anche nei casi di reati commessi all'estero, di delitto politico commesso all'estero, di delitto comune del cittadino all'estero, di delitto comune dello straniero all'estero è possibile rinnovare il giudizio in Italia giudicando nuovamente il reo nello Stato qualora vi sia richiesta del Ministro della Giustizia.

Da un atto politico integrante una condizione di procedibilità si fa dipendere la non applicazione del *ne bis in idem* anche per le residue fattispecie di **DIPE**.

Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può poi essere dato riconoscimento in Italia a determinati fini:

1. per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitudine la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;
2. quando la condanna importerebbe secondo la legge italiana un pena accessoria;
3. quando secondo la legge italiana si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta che si trova nel territorio dello stato a misure di sicurezza personali;
4. quando la sentenza straniera porta condanna alla restituzione o al risarcimento del danno ovvero deve comunque esser fatta valere in giudizio nel territorio dello stato agli effetti della restituzione o del risarcimento del danno o ad altri effetti civili.

Per farsi luogo al riconoscimento delle sentenze penali straniere la sentenza deve essere stata pronunciata dall'Autorità Giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo trattato non esiste la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato qualora il Guardasigilli ne faccia richiesta.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Per gli effetti civili della condanna di cui si chiede il riconoscimento della sentenza è invece bastevole l'istanza delle persone offese che ne intendono fruire.

Il link col versante processuale del **DIPE**, come anticipato in avvio di capitolo, è dato dall'estradizione. Posto il principio in virtù del quale, conformemente a Costituzione (art. 26 Cost.) non è ammessa l'estradizione del cittadino salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali (quindi, come ogni qualvolta viene in gioco una convenzione internazionale siamo fuori dal **DIPE**) l'estradizione è regolata dalla legge penale italiana e dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

L'estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è previsto come dato dalla legge italiana e dalla legge straniera. Può essere concessa o offerta anche per reati non previsti nelle convenzioni internazionali di estradizione bastando all'uopo che queste non ne facciano espresso divieto.

Il tema dell'estradizione viene ampiamente ripreso e dettagliatamente disciplinato nel Codice di Procedura Penale vigente in Italia ed entrato in vigore il 24 ottobre 1989. Esso distingue l'estradizione per l'estero, dall'estradizione dall'estero, così come d'altro canto fa con le rogatorie. Lo vedremo meglio più avanti nel capitolo che segue dedicato, in assai rapidi cenni, alle partizioni della materia che abbiamo ritenuto di coniare.

Nel Codice di Procedura Penale le principali norme in materia di **DIPE** processuale sono contenute nell'undicesimo Libro ma cionondimeno ve ne sono altre sparse nel tessuto codicistico che possono ricondursi al medesimo fenomeno (ad esempio norme in materia di richiesta e/o istanza quali condizioni di procedibilità già innanzi esaminate, oppure norme anch'esse già citate in tema di Mandato di Arresto Europeo e procedura di consegna fra Stati membri ai sensi della Legge n.69 del 22 aprile 2005).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Ciò che in questa sede merita mettere in evidenza e da tenere in debito conto per tutto lo svolgimento della materia in elaborazione è che quello che l'art.3 del Codice Penale vigente abbiamo visto fare per il **DIPE** sostanziale, l'art.696 del Codice di Procedura Penale vigente fa nel suo 2° comma per il **DIPE** processuale.

In particolare e segnatamente una volta stabilita la disposizione generale sulla prevalenza delle convenzioni e del Diritto internazionale generale in materia di rapporti giurisdizionali con Autorità Straniere, la legge processuale italiana, il citato 2° comma, stabilisce che se tali norme internazionali mancano ovvero non dispongono diversamente, si applicano le norme degli artt. 696 e ss. del Codice di Procedura Penale che costituiscono il vero e proprio tessuto connettivo del **DIPE** processuale.

Come anticipato torneremo sul tema per rapidi cenni nel capitolo che segue ove ci permettiamo di offrire una partizione ideale della materia nell'ambito dell'idea di un futuro manuale di **DIPE**, allorquando la disciplina verrà razionalizzata espungendo le norme sparse nei vari codici e compattandole in una Legge organica omologa a quella di Diritto Internazionale Privato (D.I.P.) approvata nel 1995 con la nr.218 dal nostro legislatore.

D'altro canto esistono raccolte di leggi fungenti da codici di Diritto Internazionale ove sono riportate le convenzioni internazionali più importanti e di più frequente uso. Orbene anche la normativa in tema di **DIPE** si rivela suscettiva di un'autonoma delimitazione, tale da consentire un più agevole ed immediato ricorso ad essa.

3 Partizioni del Diritto Internazionale Penale (DIPE)

Lo abbiamo anticipato il **DIPE** non è una disciplina fatta da una congerie di norme ancorché eterogeneamente distribuite nel corpo normativo, ma un sistema legislativo di grande importanza pratica e di cui va tenuto in debito conto la massima funzionalità operativa della stessa.

Il **DIPE** può ben ripartirsi in:

1. **DIPE** sostanziale (o materiale),
2. **DIPE** processuale (o strumentale).
1. **Il DIPE** sostanziale (o materiale)

La disciplina giuridica in parola in questo ramo della partizione data si occupa nell'ordine, da me dato, dei seguenti temi:

- a) principio di obbligatorietà della legge penale;
- b) nozione di cittadino italiano e definizione di territorio dello Stato;
- c) reati commessi nel territorio dello Stato;
- d) reati commessi all'estero, a punibilità incondizionata;
- e) delitto politico commesso all'estero;
- f) delitto comune del cittadino e dello straniero all'estero;
- g) rinnovamento del giudizio e problematica del ne bis in idem transnazionale;
- h) riconoscimento delle sentenze penali straniere;
- i) estradizione ed istituti connessi.
2. **Il DIPE** processuale (o strumentale)

La disciplina giuridica in parola in questo ramo della partizione data si occupa nell'ordine, da me dato, dei seguenti temi:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- a) del principio di sussidiarietà delle disposizioni processuali interne rispetto a quelle internazionali;
- b) l'extradizione per l'estero (col procedimento e le misure cautelari);
- c) l'extradizione dall'estero;
- d) le rogatorie internazionali in genere;
- e) le rogatorie dall'estero in particolare;
- f) le rogatorie all'estero in particolare (con specifico riguardo al delicatissimo tema dell'utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria ex art. 729 cod. proc. pen.);
- g) gli effetti delle sentenze penali straniere ;
- h) l'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane (con il delicato profilo della richiesta di misure cautelari all'estero);
- i) gli effetti sull'esecuzione nello Stato con precipuo riguardo al caso in cui la pena sia stata interamente espiata dal condannato.

Or dunque la materia che ho ritenuto denominare **DIPE** è una materia complessa, alquanto vasta e connotata, non meno di altre recenti e meno recenti discipline giuridiche, di una sua propria autonomia, sia didattica che scientifica, che la rende senz'altro meritevole di assurgere al rango di disciplina giuridica.

Accennerò brevemente a tale aspetto, il più scientifico del lavoro che si propone nel capitolo successivo. Ciò che adesso ci interessa porre in chiara evidenza è quanto emerge dagli aspetti contenutistici della nuova disciplina denominata **DIPE**.

I suoi collegamenti col Diritto Internazionale lo abbiamo visto già in precedenza, sono forti e intensi; di talché lo studioso del **DIPE** non può prescindere dalla conoscenza dei principi internazionalistici. Cionondimeno intenso ed effettivo è il legame del **DIPE** col diritto interno.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Nella rassegna che si è or ora fatta emergono con chiarezza i collegamenti col Diritto Penale sostanziale e col Diritto Processuale Penale.

La disciplina del Diritto Internazionale Penale è ripartito nel seguente modo:

- a) prima parte di carattere per così dire introduttivo e generale ove sono rinvenibili gli spunti concreti per tracciare i lineamenti generali della materia;
- b) seconda parte è costituita dal **DIPE** sostanziale con le indicate aree tematiche di trattazione suindicate;
- c) terza parte è costituita dal **DIPE** processuale con le medesime aree tematiche di trattazione processualistica su riportata.

L'organicità e la sistematizzazione dei principi e dei concetti fondamentali in materia onde poter rendere sempre più intelligibili i criteri di riferimento applicativo delle disposizioni legislative. Ciò che vale in particolare per gli operatori pratici del diritto ma che, a maggior ragione deve valere per coloro che allo studio del diritto si formano (a cominciare dai loro formatori).

Queste le ragioni per le quali si è deciso di assestare un autonomo capitolo all'autonomia strutturale e funzionale, sotto il versante didattico scientifico della materia **DIPE**.

Università Telematica

4 Autonomia scientifica e didattica del Diritto Internazionale Penale (DIPE)

Lo si è anticipato in più riprese e possiamo ben dire che il tema oggetto del presente capitolo costituisce in un certo qual senso il leit motiv della lezione che si presenta.

Il sistema giuridico nell'ambito degli studi universitari italiani in particolare è costellato da discipline che hanno ottenuto nel corso degli anni la loro autonomia scientifico didattica, affrancandosi dal tronco principale che le ospitava.

Si pensi nell'ambito privatistico al Diritto Privato che con le sue istituzioni costituiva il corredo informativo e formativo per chi si approssima agli studi giuridici. Nel corso degli anni dal corpo del Diritto Privato sono nati il Diritto Commerciale, il Diritto Industriale e, negli anni più vicini a noi, il Diritto dei Marchi e dei Brevetti, ecc..

Nel campo pubblicistico si pensi emblematicamente al Diritto Penale con le sue partizioni in altrettante discipline quali, a parte Diritto Penale I^a parte generale e Diritto Penale II^a parte speciale, Diritto Penale del Lavoro, Diritto Penale Commerciale, lo stesso Diritto Penale Internazionale inteso nei termini che abbiamo scolpito in precedenza nel corso della presente trattazione.

Questa proliferazione di materie è servita, lungi dall'essere sterile e pleonastica, ad incrementare e meglio profilare i singoli piani di studio ed indirizzi universitari ritenuti più idonei per la formazione d'orientamento dello studente universitario.

Il quesito chiave del presente capitolo, perché il **DIPE**?,

Trova già esauriente risposta in quanto si è venuto dicendo nel corso della presente lezione ed in quanto si andrà dicendo in avvio delle lezioni successive.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Corso Generale di Diritto Internazionale Pubblico, Benedetto CONFORTI, Rivista Internazionale, 1988; Id., Diritto Internazionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2002;
- Diritto Penale, Parte Generale, Giovanni FIANDACA e Enzo MUSCO, Editore Zanichelli, terza edizione, 1995;
- Diritto Penale, Ferrando MANTOVANI, CEDAM Padova, 2013;
- Sistema del Diritto Penale italiano, Pietro NUVOLONE, CEDAM Padova, 1990;
- Codice Penale e Leggi complementari, Fabrizio RAMACCI, Editore Giuffrè, 2010;
- Fondamenti di Diritto Internazionale Penale. Sergio RICCHITELLI, Editore Mezzina, anno 2015;
- Codice di Procedura Penale e Leggi complementari, Giorgio SPANGHER, Editore Giuffrè, 2011.

